NORME SUI PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA

Art. 12

Notizia dell'azione penale a carico di persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il pubblico ministero che inizia l'azione penale a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, ne da' notizia al Presidente della Camera dei deputati il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1962, non più in vigore dal 14 maggio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Estremi	Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sui-procedimenti-e-giudizi-di-accusa/art-12-notizia-dell-azione-penale-a-carico-di-persone-indicate-negli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it